

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con sede legale in Via IV Novembre, 144 – 00187 Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale per la Sicilia Dott. Giovanni Asaro

E

LA REGIONE SICILIANA - Assessorato della Salute con sede in Palermo Piazza Ottavio Ziino n. 24, Codice fiscale 80012000826, rappresentata dall'Assessore regionale della Salute dott.ssa Daniela Faraoni

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMESSO che:

- in base all'art.19 della Legge 10 maggio 1982 n. 251 "*Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" e al D.P.R. n. 782 del 18 luglio 1984, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso apposite convenzioni stipulate con le Regioni;
- l'art. 12 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni;
- in base all'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*", prevede la possibilità per le Regioni di definire con l'INAIL convenzioni per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure

sanitarie necessarie ed utili al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, - come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, - "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" stabilisce:
 - all'art. 9, comma 4, lettera d-bis), che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale definisce le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
 - all'art. 11, comma 5 bis, che al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- in data 17 settembre 2013 l'Inail e la Regione Sicilia hanno stipulato un Protocollo d'Intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad implementare le azioni già avviate in base al precedente Protocollo d'Intesa e volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire nel campo applicativo;

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria Riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture

autorizzate già attivate nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio della Regione, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente Protocollo, del quale costituisce parte integrante (Allegato A).

L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con Regione Siciliana e in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 3

(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e Regione Siciliana individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private accreditate, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4

(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale per conto e a carico dello stesso.

Le modalità di erogazione ed i rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente, saranno regolati da apposito accordo con l'Assessorato Regionale della Salute propedeutico alla stipula, ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di convenzioni con le competenti Aziende Sanitarie Provinciali.

Art. 5

(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale).

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio Sanitario regionale, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006, come modificate dall'art 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n 244 e successive modificazioni.

Art.6

(Convenzioni attuative)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli

assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza, così come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, INAIL e la Regione Siciliana stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

- individuare, in sede di accordi attuativi, le specifiche strutture o i servizi pubblici e/o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e INAIL e realizzare livelli di sinergia tra Regione Siciliana e INAIL idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro e i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli aventi assicurati, erogate dal SSN che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
- definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative si potrà inoltre attivare una stabile collaborazione fra INAIL e Regione Siciliana nei seguenti ambiti di attività:

- dare avvio a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo;
- definire i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- promuovere la pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- promuovere iniziative di comunicazione sulle tematiche delle disabilità;
- favorire l'attivazione di progetti rispetto alla formazione in ambito protesico riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 7 **(Tavolo tecnico di coordinamento)**

Regione Siciliana e INAIL si impegnano a costituire un Tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di quattro (4) per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 **(Attuazione del protocollo)**

L'attuazione del presente Protocollo sarà garantita dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana attraverso i Dipartimenti competenti o suo Delegato e dal Direttore Regionale INAIL per la Sicilia.

rt. 9
(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 10
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

Art. 11
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Palermo.

Art. 12
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

PER L'INAIL
Il Direttore Regionale per la Sicilia
Dott. Giovanni Asaro

PER LA REGIONE SICILIANA
L'Assessore per la Salute
Dott.ssa Daniela Faraoni